

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE III^o SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 091/CSA (2017/2018)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 16 febbraio 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Avv. Itolo Poppo - Presidente; Dott. Agostino Chiappiniello, Avv. Paolo Del Vecchio - Componenti; Arch. Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DELL'A.S.D. S.S. LAZIO FEMM.LE CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A FEMMINILE CALCIO A 5 REAL GRISIGNANO/LAZIO CALCIO A 5 DEL 13.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 448 del 23.1.2018)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Lazio Femminile Calcio a 5 di Roma.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL'A.S.D. BELLATOR FERENTUM AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA BELLATOR FERENTUM/LAZIO CALCIO A 5 DEL 21.1.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 451 del 24.1.2018)

La C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Bellator Ferentum di Roma, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELL'A.S.D. F.C. ISOLA CAPO RIZZUTO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 200,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA ISOLA CAPO RIZZUTO/PALMESE A.S.D. DEL 28.1.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 89 del 31.1.2018)

La C.S.A., sentito l'arbitro, accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Isola Capo Rizzuto di Isola Capo Rizzuto (KR) e annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELL'ITAL-LENTI A.C. BELLUNO 1905 AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 28.02.2018 AL SIG. PAOLO POLZOTTO SEGUITO GARA ITAL-LENTI AC BELLUNO/CALVI NOALE DEL 04.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 91 del 7.2.2018)

ORDINANZA ISTRUTTORIA

La C.S.A., ritenuta la necessità di svolgere indagini ai fini dell'accertamento puntuale della dinamica dei fatti, sospende la sanzione inflitta al signor Paolo Polzotto e rimette gli atti del presente giudizio alla Procura Federale.

II COLLEGIO

Avv. Italo Pappo - Presidente; Avv. Paolo Del Vecchio, Dott. Lucio Molinari - Componenti; Arch. Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

5. RICORSO DEL KICK OFF C5 FEMMINILE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CITTÀ DI FALCONARA/KICK OFF C5 FEMMINILE DEL 14.1.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 468 del 30.1.2018)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Kick Off C5 Femminile di San Giuliano Milanese (MI).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DEL G.S.D. GHIVIZZANO BORGAMOZZANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DI PAOLA FRANCESCO SEGUITO GARA GHIVIZZANO BORGAMOZZANO/REAL FORTE QUERCETA S.R.L. DEL 28.1.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 89 del 31.1.2018)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società G.S.D. Ghivizzano Borgoamozzano di Coreglia Antelminelli (LU).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO DEL SIG. GERMANO SESSA AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 07.03.2018 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA FOOTBALL MILAN LADIES/OROBICA CALCIO BERGAMO DEL 04.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 61 del 07.02.2018)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Germano Sessa.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

8. RICORSO DEL COSENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALC. LOVISO MASSIMO SEGUITO GARA CATANIA/COSENZA DEL 11.2.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 134/DIV del 13.2.2018)

La C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società Cosenza Calcio di Cosenza, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappo

Pubblicato in Roma il 16 febbraio 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini

